

## ***Regolamento prestito sociale***

### **Art. 1 – Normativa di riferimento**

1. In esecuzione dell'art. 6 dello Statuto Sociale, la Cooperativa può procedere alla raccolta, fra tutti i soci iscritti nel libro dei soci, di prestiti finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale della Cooperativa
2. Tale raccolta non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera a) del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.

### **Art. 2 - Contratto**

1. Il contratto di prestito sociale è stipulato in forma scritta. Deve essere sottoscritto dal socio e dal legale rappresentante della Cooperativa o da altro soggetto debitamente delegato dal Consiglio di Amministrazione. Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al socio unitamente al testo del presente Regolamento.

### **Art. 3 – Modalità del prestito sociale**

1. La Cooperativa emette, per ogni socio prestatore, una scheda nominativa di prestito sociale, intestata e rilasciata esclusivamente al socio. Non è ammessa l'intestazione della scheda a più persone ed essa è intrasferibile.
2. I prestiti avvengono in forma libera e non possono superare nell'importo i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci. Il Consiglio di Amministrazione può fissare limiti minimi nell'importo del prestito; può inoltre non accogliere, anche temporaneamente, nuove domande di accesso al prestito qualora non ne ravvisi l'utilità immediata per lo sviluppo dei progetti della Cooperativa.
3. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento delle operazioni previste dal presente Regolamento.
4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce eventualmente, in via preventiva, i prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni ed ai servizi offerti.

### **Art. 4 – Delega ad operare**

1. Il socio può delegare una persona - anche non socia - di sua scelta a compiere le operazioni di versamento e prelevamento; in nessun caso ciascun delegato può avere più di una delega.
2. La delega si esprime con comunicazione scritta alla Cooperativa redatta su apposito modulo.
3. La delega si estingue immediatamente con la morte del socio prestatore o con revoca da inoltrare, sempre per iscritto, alla Cooperativa.

## **Art. 5 – Prelievi e versamenti**

1. Le operazioni relative al prestito devono essere annotate sulla scheda dal personale autorizzato dalla Cooperativa stessa. E' vietato a chiunque altro farvi annotazioni, cancellature, abrasioni, correzioni o aggiunte, che sono considerate nulle ad ogni effetto.
2. Il socio prestatore o il suo delegato deve rilasciare quietanza per i prelevamenti effettuati qualora gli stessi non siano diversamente documentabili (bonifici, assegni ecc.).
3. La Cooperativa deve rilasciare quietanza per i versamenti effettuati dal socio prestatore o dal suo delegato qualora gli stessi non siano diversamente documentabili (bonifici, assegni ecc.).

## **Art. 6 – Remunerazione del prestito**

1. Sui prestiti viene corrisposto un interesse il cui tasso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere remunerazioni diversificate per scaglioni temporali di giacenza del prestito sociale. Il presente punto non risulta in contrasto con quanto previsto dall'art. 2516 c.c., non essendo, quella finanziaria, l'attività oggetto dello scambio mutualistico con i soci. In ogni caso resta fermo il limite massimo del tasso di interesse previsto dalla legge.
2. Il tasso di interesse e le altre condizioni sono rese note mediante fogli informativi messi a disposizione nella sede della Cooperativa e sul sito internet; sono sottoscritte dal socio prestatore all'atto della stipula del contratto di cui all'art. 2.
3. In caso di variazione sfavorevole al socio del tasso di interesse o di ogni altra condizione, la Cooperativa provvede a darne immediata comunicazione ai soci. In tal caso ciascun socio ha facoltà, entro quindici giorni dalla comunicazione, di recedere dal contratto e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione di tutte le condizioni precedentemente praticate, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'Art. 7.
4. Gli interessi sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e il loro importo viene accreditato, al netto della ritenuta fiscale, il primo gennaio successivo. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi l'entità del prestito di un socio supera il limite di cui al secondo comma dell'art. 3, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con rimessa di assegno o bonifico all'ultimo domicilio reso noto.

## **Art. 7 – Valuta e rimborso su richiesta del socio**

1. Gli interessi sono conteggiati con valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
2. Le somme versate con assegni sono comunque disponibili dopo l'accertato buon fine degli assegni medesimi.
3. Il rimborso totale o parziale avviene alla fine di ogni semestre sociale (30/06 e 31/12 di ogni anno), di norma a seguito di un preavviso da parte del socio prestatore di almeno due mesi. Il prestito continua a maturare interessi sino alla data di effettiva estinzione. La Cooperativa ha tuttavia facoltà di procedere al rimborso con tempistiche più brevi.

## **Art. 8 – Rimborso anticipato da parte della Cooperativa**

1. Tenuto conto del limite dell'entità complessiva dei prestiti (stabilito dalle norme in materia creditizia a tutela dei soci risparmiatori) o a seguito di eccesso delle disponibilità finanziarie, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si riserva la facoltà - dandone preventiva comunicazione ai soci stessi - di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti, secondo modalità e procedure all'uopo determinate e comunicate.

## **Art. 9 - Informazione al socio**

1. Al socio prestatore è fornita al termine del contratto e comunque una volta all'anno una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

2. Il socio può trovare, presso la sede sociale, le informazioni dettagliate relative al proprio rapporto; può inoltre consultare, attraverso il sito internet della Cooperativa, tutte le informazioni generali relative al prestito sociale.

## **Art. 10 – Recesso, esclusione o morte**

1. In caso di recesso o esclusione del socio prestatore, la somma prestata resta a disposizione dello stesso a partire dalla data di delibera del Consiglio che ratifica il recesso o l'esclusione; essa rimane infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale.

2. In caso di morte del socio prestatore, la somma prestata resta a disposizione degli eredi, che devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno del decesso; essa rimane infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale.

## **Articolo 11 – Smarrimento, sottrazione, distruzione della documentazione**

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della scheda di prestito, l'interessato deve farne immediata segnalazione alla Cooperativa, la quale provvede a rilasciare un duplicato.

## **Articolo 12 – Compensazioni**

1. Alla Cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra il debito del socio prestatore - da qualunque titolo o causa derivi - e il credito del socio stesso derivante dal prestito.

## **Articolo 13**

1. Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale dei soci del 12 gennaio 2010, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'Art. 2521 c.c. ed eventuali variazioni dovranno essere approvate con gli stessi criteri.